

IL PRESIDENTE

Rubano, 22 aprile 2010

Prot. 1145 Sez. 0105 C25

Alle Sig.re Sindache ed Ai Sigg. Sindaci, dei Comuni del Veneto

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Inoltro Comunicazione dall'Area Infrastrutture, Sicurezza e Attività Produttive di Anci inerente l'Ordinanza n.3864 del 31/03/10 – interventi straordinari destinati all'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici.

Cari Colleghi,

inoltro la comunicazione giunta dall'Area Infrastrutture, Sicurezza e Attività Produttive di Anci inerente l'Ordinanza n.3864 del 31/03/10 – interventi straordinari destinati all'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici.

Certo di fare cosa gradita, colgo l'occasione per salutare cordialmente

Giorgio Dal Negro

All.1 DM/cs



UFFICIO LEGISLATIVO

Nota di lettura su

LEGGE 31 marzo 2010, n. 50

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.

(GU n. 78 del 3-4-2010)

Articolo 1

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata)

L'articolo in esame, al **comma 1**, istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Ai sensi del **comma 2**, l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile. L'Agenzia ha sede principale a Reggio Calabria.

Essa è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

Il comma 3 individua le competenze dell'Agenzia

La lettera a) attribuisce all'Agenzia i seguenti compiti:

- (1) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonchè delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca.
- (2) verificare lo stato dei beni nei medesimi procedimenti
- (3) accertare la consistenza, la destinazione e l'utilizzo dei beni;
- (4) programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni confiscati
- (5) analizzare i dati acquisiti, nonché le criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione.

La **lettera b)** prevede invece che l'Agenzia si limiti a <u>coadiuvare</u> l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni suddetti

La **lettera c**) prevede che l'Agenzia coadiuvi l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.2, ma che, a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare, essa amministri direttamente tali beni.

Le **lettere d) ed e)** attribuiscono invece all'Agenzia il compito di amministrare e destinare i beni <u>confiscati</u> in esito ai procedimenti suddetti.

L'Agenzia dovrà inoltre adottare le iniziative e i provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta (lettera f).

Il **comma** 3-bis prevede espressamente che l'Agenzia è soggetta al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio operato dalla Corte dei conti in via generale nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche.

Articolo 2 (Organi dell'Agenzia)

Il **comma 1** dell'articolo in esame identifica, quali organi dell'Agenzia, il Direttore, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori, prevedendo che essi restino in carica per 4 anni, rinnovabili per una sola volta.

Ai sensi del **comma 2** il Direttore, scelto tra i prefetti e collocato a disposizione viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 3** disciplina il Consiglio direttivo, composto di 5 membri:

- il Direttore dell'Agenzia, che lo presiede:
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
- un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

- il Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.

Il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo viene proposto, ai sensi del comma 4, dal Ministro dell'interno al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il collegio dei revisori, a norma del **comma 5**, nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti all'albo dei revisori contabili, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 6**, infine, stabilisce che i compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Articolo 3 (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia)

Il comma 1 specifica le competenze attribuite al Direttore dell'Agenzia, che:

- assume la rappresentanza legale dell'Agenzia;

- può nominare uno o più delegati (anche con poteri di rappresentanza)

- convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute;

- provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
- presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 575/1965.

Il **comma 2**, in via generale, assegna all'Agenzia il compito di provvedere all'amministrazione dei beni confiscati anche in via definitiva.

L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza ovvero qualora un bene confiscato sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, provvedimenti di distruzione o demolizione del medesimo bene.

Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia, in merito alle attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, può avvalersi delle prefetture territorialmente competenti, senza oneri per la finanza pubblica. In tali casi i prefetti costituiscono, sempre senza oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

Ai sensi del comma 4, spetta all'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:

- a) adottare gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
- b) programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

c) approvare piani generali di destinazione dei beni confiscati;

d) richiedere la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

e) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

- f) verificare l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
- g) revocare il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate e negli altri casi stabiliti dalla legge;

- h) sottoscrivere convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;
- i) provvedere all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie;
- 1) adottare un regolamento di organizzazione interna.
- Il **comma** 5 autorizza l'Agenzia a chiamare l'autorità giudiziaria, nonchè rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti ed associazioni di volta in volta interessati, a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

Ai sensi del comma 6, il collegio dei revisori provvede:

- a) al riscontro degli atti di gestione;
- b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
- c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

Articolo 4

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione dell'Agenzia

Il **comma 1** rimette ad uno o più regolamenti adottati, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione:

- a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;
- b) la disciplina della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
- c) la disciplina dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché delle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria.

Per quanto concerne l'amministrazione e la custodia dei beni confiscati, il comma 2 prevede che l'Agenzia stipuli un'apposita convenzione non onerosa con l'Agenzia del demanio avente ad oggetto la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio. Per l'assolvimento dei suoi compiti, l'Agenzia può inoltre avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, stipulando apposite convenzioni non onerose (comma 3). In virtù del comma 4, l'Agenzia viene ricompresa tra gli organismi pubblici ai quali si applica il sistema di tesoreria unica.

Articolo 5

(Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria)

L'articolo 5 novella gli articoli 2-sexies-2-duodecies della legge n. 565 del 1975, relativi al sequestro e alla confisca antimafia e l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito dalla legge n. 356 del 1992) che disciplina specifiche ipotesi di confisca penale obbligatoria. Il comma 1 dell'articolo 5 modifica gli articoli 2-sexies-2-duodecies della legge n. 575 del 1965, in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

La nuova lettera 0a) apporta modifiche al quinto comma dell'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965 prevedendo che per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possano intervenire nel procedimento con le medesime modalità previste dal citato quinto comma (il che significa la possibilità dell'assistenza di

un difensore, nonché quella di svolgere in camera di consiglio le proprie deduzioni e di chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca) al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale può determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni, prevedendosi altresì – ai fini in questione – l'applicabilità delle disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità.

Le lettere a), b) e c) modificano gli articoli 2-sexies, 2 septies e 2-octies, con la finalità di sostituire l'Agenzia nazionale all'attuale amministratore nei compiti di gestione dei beni sequestrati. In base al nuovo comma 1 dell'articolo 2-sexies, infatti, il tribunale, con il provvedimento con cui viene disposto il sequestro, affida all'Agenzia l'amministrazione giudiziaria dei beni. Si segnala, inoltre, che attraverso la sostituzione integrale del comma 1, viene meno la previsione che attribuiva al presidente del tribunale la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore nel caso di provvedimento emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso).

Per quanto riguarda il ruolo dei soggetti iscritti all'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, esso consiste nel coadiuvare l'Agenzia, allorché chiamati dalla medesima, nella gestione dei beni; nel caso di aziende, l'Agenzia si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo.

Viene anche ridimensionato il ruolo del giudice delegato: non vengono riprodotti infatti i compiti di direzione rispetto all'attività dell'amministratore previsti dall'attuale comma 1, nè il potere di autorizzare l'utilizzo da parte dell'Agenzia di tecnici o altre persone retribuite (nuovo comma 2). Inoltre, nel caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte dell'Agenzia, all'autorizzazione scritta del giudice delegato si sostituisce il nulla osta del medesimo (nuovo comma 1 dell'art. 2-septies) e viene meno, a seguito della sostituzione integrale del comma 3 dell'articolo 2-septies, il potere di proporre al tribunale la revoca dell'amministratore (nonché il potere di quest'ultimo di disporla d'ufficio) attualmente prevista nel caso di inosservanza dei doveri o di incapacità dell'amministratore.

All'Agenzia – immessa nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria – vengono attribuiti i compiti attualmente spettanti all'amministratore di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati (nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni) nonché le funzioni attualmente assegnate all'amministratore nel caso di aziende. Il nuovo comma 3 dell'articolo 2-septies attribuisce, in via generale, all'Agenzia il compito di adottare tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati e il potere, a tal fine, di richiedere alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari, previa comunicazione al giudice delegato.

Non muta la disciplina delle spese per la conservazione e amministrazione dei beni contenuta nell'articolo 2-octies (salvo, naturalmente, per la sostituzione del riferimento all'Agenzia a quello all'amministratore); per quanto riguarda i compensi, viene meno, invece, attraverso l'abrogazione dell'articolo 2-septies, comma 4, il riconoscimento del trattamento previsto per il dirigente superiore nell'ipotesi di trasferimento fuori della residenza dell'amministratore. Attraverso la modifica dell'articolo 2-octies, comma 5, inoltre si pone un termine di 5 giorni entro il quale il tribunale su richiesta dell'Agenzia e sentito il giudice delegato dispone acconti sul compenso finale.

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione dell'Agenzia:

• al fine di consentire la verifica dell'andamento dell'amministrazione, essa trasmette al tribunale periodiche relazioni;

• viene aumentato da uno a tre mesi il termine entro il quale l'Agenzia deve presentare al giudice delegato la relazione particolareggiata e precisato che tale relazione riguarda, oltre che lo stato e la consistenza, anche il valore dei beni sequestrati.

Le lettere d), e), -f) intervengono sull'amministrazione e destinazione dei beni confiscati, novellando gli articoli 2-nonies-2 decies e 2-undecies della legge n. 575.

Le modifiche all'articolo 2-nonies riguardano:

- l'introduzione dell'obbligo di comunicazione del provvedimento definitivo di confisca all'Agenzia e la corrispondente eliminazione dell'analogo obbligo attualmente previsto nei confronti del Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno;
- l'attribuzione dei poteri di gestione dei beni confiscati all'Agenzia;
- attraverso l'abrogazione del comma 2, l'eliminazione della previsione del controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, nonché della possibilità di revoca in ogni tempo dell'amministratore sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione o all'attuazione del provvedimento di destinazione.

A seguito dell'attribuzione di tali poteri all'Agenzia, viene modificato il comma 1 dell'articolo 2decies, nella parte in cui si fa riferimento alla competenza dell'Agenzia del demanio.

Le ulteriori modifiche all'articolo 2-decies riguardano il procedimento di adozione del provvedimento che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati gestiti dall'Agenzia.

In particolare:

- il provvedimento di destinazione, anziché dal prefetto, viene adottato dall'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo;
- viene eliminata la proposta del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio;
- viene eliminato l'obbligo di sentire le amministrazioni interessate nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni;
- ai fini della stima del valore dei beni, si tiene conto in primo luogo della relazione particolareggiata presentata dalla medesima agenzia al giudice delegato.

Sono invece confermati i termini per l'adozione del provvedimento (90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di confisca, prorogabili di ulteriori 90 giorni per operazioni particolarmente complesse).

Le modifiche all'articolo 2-undecies riguardano la destinazione dei beni confiscati. Esse operano in primo luogo la sostituzione del riferimento ai soggetti che attualmente intervengono nella gestione dei beni confiscati (amministratore; competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze; Ministero delle finanze; Agenzia del demanio) con quello all'Agenzia e precisano, con riferimento alle varie possibili destinazioni, la necessità di un provvedimento dell'Agenzia.

Si segnalano le ulteriori significative novità:

nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), di trasferimento di beni immobili agli enti
territoriali, i quali provvedono a compilare un elenco dei beni confiscati con la precisa
elencazione di tutti i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei
beni nonché in caso di assegnazione a terzi i dati identificativi del concessionario. L'ente
territoriale, anche consorziandosi, può amministrare il bene o, sulla base di convenzioni o
assegnandolo in concessione, a titolo gratuito a associazioni di enti locali o ad

organizzazioni sociali o di volontariato. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi reimpiegati per scopi sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, la previsione secondo la quale l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

- al comma 3-bis si prevede l'estensione anche ai beni mobili della disciplina dettata per i beni mobili registrati (affidamento dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale; si prevede anche la possibilità di affidare i medesimi beni alla stessa Agenzia).
- attraverso la novella al comma 4, si modifica ulteriormente la disciplina delle operazioni di destinazione dei beni aziendali e di vendita dei beni immobili di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse, su cui è da ultimo intervenuta la legge finanziaria 2010; si prevede in particolare che a tali operazioni proceda l'Agenzia, la quale dovrà richiedere al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.

La legge finanziaria 2010 ha infatti specificamente previsto la destinazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni immobili confiscati (al netto delle spese per la gestione e la vendita) all'entrata del bilancio dello Stato, prevedendone l'afflusso al Fondo unico giustizia e la successiva rassegnazione

- per il 50% al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;
- per il restante 50% al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

La stessa legge finanziaria ha inoltre previsto che alle operazioni di destinazione dei beni aziendali nonché alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, provveda il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, previo parere del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati.

La lettera g) del comma 1, infine, novella l'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge n. 575 del 1965, integrando il contenuto del regolamento attualmente previsto per la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati: si prevede che il regolamento disciplini anche la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale. Tale regolamento è stato approvato con D.M. 24 febbraio 1997, n. 73.

Il **comma 2** modifica la disciplina della confisca in ipotesi particolari, di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito dalla legge n. 356 del 1992), intervenendo in particolare sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati (comma 4-bis).

Articolo 6

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale)

L'articolo 6 novella, rispettivamente, la sopra richiamata legge n. 575 del 1965 e l'articolo 416-bis (Associazione di tipo mafioso anche straniere) c.p., con la finalità, indicata nella relazione illustrativa, di "adeguarne il contenuto alle attuali differenti forme di criminalità organizzata esistenti nel Mezzogiorno d'Italia, con particolare riferimento a quelle della regione Calabria".

In particolare, vengono modificati:

- l'articolo 1 della legge n. 575 del 1965, che definisce l'ambito di applicazione della medesima legge, con l'esplicitazione della sua applicabilità agli indiziati di appartenere (oltre che alla mafia e alla camorra) anche alla 'ndrangheta;
- l'articolo 416-bis, ottavo comma, c.p., con la precisazione dell'applicabilità del medesimo articolo anche alla 'ndrangheta.

Articolo 7 Disciplina transitoria

L'articolo 7 detta disposizioni volte a garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, che sostituisce il Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

Il **comma 1** stabilisce, in primo luogo, che, nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto la dotazione organica dell'Agenzia sia determinata, con provvedimento del Direttore, in 30 unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali.

Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, una volta assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

Ai sensi del **comma 2**, una volta nominato il Direttore, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e, contestualmente, sono trasferite all'Agenzia le relative funzioni e risorse strumentali e finanziarie nonché le risorse umane, nei limiti delle suddette trenta unità, che mantengono la medesima posizione già occupata presso il Commissario.

Si prevede, altresì, che l'Agenzia subentri nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario, potendosi avvalere, nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 10, di esperti e collaboratori esterni.

Il **comma** 3 stabilisce in via transitoria che, sino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'art. 4, ai procedimenti di cui all'art. 1, comma 3, (procedimenti di prevenzione di cui alla legge 57/1965 e procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo art. 1, comma 3, lettere b) e c) (relative alle fasi precedenti alla confisca), pendenti alla stessa data.

Il **comma** 3-bis prevede che, al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice delegato ovvero il giudice che procede deve comunicare tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce le disposizioni necessarie all'amministratore giudiziario.

L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.

Il **comma** 3-ter prevede che qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al Prefetto per le finalità di cui all'art. 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 575/1965 (che riguarda il trasferimento dei beni, per finalità istituzionali e sociali, al

patrimonio degli enti locali), l'Agenzia procede alla definizione e compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti.

Qualora la cessione dell'intera azienda non sia stata possibile e gli enti territoriali suddetti manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione dell'azienda, prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti.

Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti.

Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.

Articolo 8

(Rappresentanza in giudizio)

L'articolo 8 attraverso il richiamo del Testo unico in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e di ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611), attribuisce all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 9 (Foro esclusivo)

L'articolo 9 comma 1 attribuisce al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, la competenza su tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del decreto-legge in esame, ivi incluse quelle cautelari.

Le questioni di competenza relative alle suddette controversie sono rilevabili d'ufficio.

Ai sensi del comma 2, nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Articolo 10 (Disposizioni finanziarie)

L' articolo 10 reca la norma di copertura finanziaria.